

Composizione Crisi – Piano del consumatore 1 del 2022

## IL TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del giudice designato alla trattazione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, piano del consumatore, iscritto al n. 1 del 2021, dott. Gaetano Savona, introdotto da

**Paolo Tanasi**, C.F. [REDACTED], rappresentato, giusta procura in atti, e difeso dall'avv. Maria Grazia Sirna, presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio;

ha emesso il seguente

### DECRETO

Con ricorso depositato il 1.6.2022, Paolo Tanasi e Giovanna Masala hanno domandato di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, *sub specie* di piano del consumatore, depositando la proposta di soddisfazione dei creditori, il piano per l'attuazione della stessa, relazione dell'organismo di composizione della crisi e documentazione a corredo del ricorso.

I ricorrenti hanno esposto di essere: a) conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016; b) genitori di un figlio con gravi patologie; c) consumatori; d) privi dei requisiti per accedere ad altre procedure concorsuali; e) non avendo mai fatto ricorso ad altre procedure di composizione della crisi, in una situazione di sovraindebitamento, a cui vogliono porre rimedio ricorrendo alla presente procedura ex legge 3 del 2012.

Circa le cause della situazione di sovraindebitamento, i ricorrenti hanno esposto le annose vicende, attinenti alla sfera strettamente personale e inerenti le condizioni di famiglia dei componenti del nucleo familiare, che hanno determinato nel corso del tempo la necessità di ricorrere al credito in misura via via crescente, tale da non consentire di farvi fronte con il loro reddito, pur cumulato.

Sotto il profilo passivo, i ricorrenti hanno rappresentato di aver un'esposizione debitoria complessiva pari a 113.509,93 euro, maturata nei confronti di istituti di credito e finanziarie, alle quali si sono rivolti per ottenere prestiti, che tuttavia hanno prodotto nel tempo un impegno economico, come detto, sproporzionato rispetto alla loro capacità economica.



Capacità economica costituita dal loro reddito, oltre a quello del figlio non autosufficiente, pari a 58.169,84 euro annui, assorbiti tuttavia integralmente dalle spese per le esigenze primarie di vita della famiglia, ivi comprese, in particolar modo, spese mediche.

A fronte del detto reddito, Paolo Tanasi e Giovanna Masala hanno esposto che, dal punto di vista patrimoniale, il primo è titolare della quota di due noni della piena proprietà di una pluralità di immobili ubicati in Calabria (precisamente nei comuni di Cosenza e Trebisacce) per i quali ha prodotto offerta di acquisto irrevocabile da parte di altro comproprietario, per la complessiva somma di 20.000,00 euro.

Ciò posto, e osservato che tutti i creditori hanno natura chirografaria e, quindi, non godono di privilegi, i ricorrenti hanno prospettato la vendita dei predetti beni immobili e, con il ricavato, il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13,36%.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato la veridicità delle informazioni fornite dai creditori nonché la fattibilità del piano e la sua convenienza per i creditori.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti in data 28.9.2022, il procedimento è stato tuttavia dichiarato interrotto in data 8.9.2022 a causa del decesso della ricorrente Giovanna Masala.

Il 20.9.2022, Paolo Tanasi ha riassunto il giudizio, chiedendo di essere ammesso singolarmente alla procedura di composizione della crisi e rimodulando il piano del consumatore in relazione alle mutate condizioni, che tuttavia non hanno inciso sostanzialmente sul piano se non nella parte della necessità di stralciare la posizione della defunta Giovanna Masala.

Con decreto del 4.10.2022, preso atto della riassunzione del giudizio da parte di Tanasi Paolo e della limitazione della domanda a quest'ultimo soltanto, l'intestato Tribunale ha fissato l'udienza del 23.11.2022 per sentire i creditori sul piano del consumatore.

All'udienza del 23.11.2022, non sono state formulate osservazioni o contestazioni da parte dei creditori.

§§§

Quanto sopra esposto, alla luce del disposto degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 bis, legge 3/2012, deve osservarsi che:

- sussiste le competenza dell'intestato Tribunale in ragione della circostanza che i ricorrenti risiedono nel circondario del Tribunale;



- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, legge 3/2012;
- Paolo Tanasi verte in situazione di sovraindebitamento, in ragione della sua condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le sue obbligazioni;
- il piano del consumatore depositato soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012;
- non risultano atti in frode ai creditori;
- il ricorrente non ha tenuto condotte immeritevoli della tutela accordata dalla procedura concorsuale di cui alla legge 3/2012;
- il piano, come proposto, è conforme alla legge, prevedendo la formazione di classi in modo legittimo, con l'individuazione di un unico gruppo omogeneo per interessi giuridici e tipologia;
- la vendita dei beni deve comunque avvenire a mezzo di procedura competitiva, secondo il programma di liquidazione che predisporrà il liquidatore che verrà nominato;
- la proposta di piano, così come configurata, garantisce la migliore soddisfazione per i creditori, anche rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto alla veridicità dei dati forniti e la fattibilità del piano, il ricorrente ha depositato relazione dell'organismo di composizione della crisi, che, appunto, ha asseverato veridicità dei dati forniti dal debitore, la sua meritevolezza e la fattibilità del piano.

In definitiva, ritenuto che il piano soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3 del 2012, e che non risultino atti in frode ai creditori, deve procedersi all'omologa del piano, prescrivendone le relative forme di pubblicità.

### **PQM**

visti gli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 bis, legge 3 del 2012;

### **omologa**

il piano del consumatore presentato da Tanasi Paolo ai sensi della legge 3 del 2012;

### **nomina**

liquidatore la dott.ssa Gabriella Sotgiu, disponendo fondo spese in suo favore nella misura di 1.000,00 euro;

### **dispone**



- che il debitore provveda, previo oscuramento dei dati sensibili, e con l'ausilio dell'o.c.c., alle seguenti forme di pubblicità dell'accordo e del presente decreto di omologazione:
  - 1) affissione nell'albo del Tribunale di Sassari almeno per tre giorni consecutivi;
  - 2) affissione nell'albo pretorio del Comune ove ha residenza il debitore almeno per tre giorni consecutivi;
  - 3) pubblicazione sul sito del Tribunale di Sassari per almeno trenta giorni.

Si comunichi al ricorrente.

Sassari, 5 dicembre 2022

### **Il Giudice**

dott. Gaetano Savona

